

**App. Potenza, Sent., 19-04-2016****Fatto Diritto P.Q.M.****APPELLO CIVILE**

Ammissibilità o inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- dr. Ettore Luigi Nesti, - Presidente
- dr. Cataldo Collazzo, - Consigliere est.
- dr. Michele Videtta, - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 419/2013 RGAC e vertente tra:

C.S. di D.D.

in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Favale ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza M. Pagano n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Matteo Pugliese

**APPELLANTE****CONTRO**

H.A. s.p.a.

in persona del procuratore speciale dott. D.D.

rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Romagnoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Micocci in Potenza alla Via Due Torri n. 3

**APPELLATA****Svolgimento del processo**

1. La H.A. s.p.a. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, l'odierna appellante, sostenendo che con sentenza n. 356/2001 resa dal Tribunale penale di Matera e confermata, quanto alle statuizioni civili, dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 315/2003, era stata riconosciuta, con riferimento alle cause del decesso di A.B., la responsabilità solidale in capo a F.I., dipendente della F. s.p.a. (assicurata presso l'attrice) e di D.D., quale rappresentante legale della convenuta, con conseguente loro condanna al risarcimento del danno cagionato agli eredi del B.,

costituiti parte civile.

Aggiungeva l'attrice che a seguito di conciliazione stragiudiziale era stata versata, da parte della H., la somma di Euro 299.545,00 in favore degli eredi B. e di Euro 18.000,00 in favore della LVA, Ente pubblico tedesco che aveva già in precedenza liquidato un indennizzo in favore degli stessi.

L'attrice agiva pertanto per vedersi rimborsata la somma di Euro 158.772,50, corrispondente alla metà dell'importo complessivo versato agli eredi B. e all'Ente LVA, sul presupposto dell'avvenuta surrogazione ex art. 1201 e ss. c.c.

2. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale ha accolto la domanda e condannato l'odierna appellante a versare alla H. la predetta somma di Euro 158.772,70, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale ha osservato, a tal riguardo:

- a) che è stata accertata in sede penale la responsabilità dello I. e della D.;
- b) che l'art. 2049 c.c. estende in via oggettiva l'obbligazione risarcitoria in capo ai rispettivi datori di lavoro, ovvero F. e C.S.;
- c) che in forza di tale disposizione l'attrice, garante per la F., ha estinto la relativa posizione debitoria;
- d) che è correttamente invocata la surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c.;
- e) che "quanto alla misura delle rispettive colpe, deve nel caso di specie operare la presunzione paritaria di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c.";
- f) che "la domanda della convenuta relativa all'accertamento concreto del differente contributo causale, oltre a non essere corredata da alcuna istanza istruttoria utile a tale fine, deve essere qualificata come domanda riconvenzionale, inammissibile in quanto tardivamente avanzata".

3. Avverso tale sentenza ha proposto la C.S. di D.D. per i seguenti motivi:

3 - 1. sul grado della responsabilità

Sostiene l'appellante che "la sentenza scarna nel suo corredo motivazionale in quattro sillabe acclara una responsabilità di pari grado tra le due presunte responsabili dell'evento in cui vi fu il decesso del povero B.A.".

Quindi, l'appellante passa a lamentare che "nelle richieste dell'attrice -appellata si è parlato di surroga e nel compenso di cessione di credito che, a ben ricordare, hanno due impostazioni totalmente diverse".

Nella sua prospettazione, l'appellante rileva inoltre che "rispetto all'art. 1203 n. 3 c.c., la surroga ex lege si appaleserebbe solo laddove la corresponsabilità della C.S. fosse conclamata con sentenza del Tribunale, cosa non avvenuta e di cui alcuno essendo come detto la definizione del primo grado stata impugnata e dove nel detto procedimento nessuna forma di responsabilità è stata acclarata, né tantomeno la gradazione di responsabilità è stata acclarata" (testuale).

Infine, l'appellante lamenta che "la gradazione di responsabilità mai è stata oggetto di svisceramento, ecco perché tanto chiesto attraverso CTU apposita che oggi il Giudicante di II grado investito dovrà pronunciarsi".

Alla stregua di tanto, è richiesta la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda.

4. Si è costituita l'H.A. contestando l'appello e chiedendone il rigetto.

5. Con ordinanza del 10.6.2014 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e condannato l'istante al pagamento della pena pecuniaria di Euro 500,00.

All'udienza del 22 dicembre 2016 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## Motivi della decisione

7. L'appello è inammissibile.

Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. prescrive che l'appello debba essere motivato.

La motivazione dell'appello deve contenere, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il previgente art. 342 c.p.c. indicava invece quali elementi necessari dell'atto di appello l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione.

La norma novellata, lungi dall'escludere la necessità di specifici motivi di appello, malgrado l'eliminazione del precedente, espresso, riferimento ad essi, pone in stretta relazione le attività previste dai nn. 1 e 2 del secondo comma con l'onere di motivazione previsto dal primo comma.

Motivare non significa, evidentemente, svolgere un'attività meramente assertiva, sicché l'appellante deve:

- indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;

- esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione.

Sotto il profilo contenutistico, vanno anche rilevate le differenze tra l'atto d'appello "ammissibile" ai sensi del previgente art. 342 c.p.c. e quello "ammissibile" i sensi della stessa norma processuale riformulata.

Nel regime anteriore, l'appellante, dopo una sommaria ricostruzione dei fatti, poteva limitarsi a esporre una critica sufficientemente specifica all'operato del giudice di prime cure, effettuando un richiamo, anche generico, agli atti del primo grado e alla motivazione della sentenza impugnata.

Spettava poi al giudice d'appello verificare, leggendo gli atti e la motivazione della sentenza, la fondatezza delle censure.

Ciò imponeva spesso (ed impone, nelle cause ancora non assoggettate al nuovo rito di appello) una defatigante ricerca nei verbali e negli atti di causa delle circostanze in ipotesi non adeguatamente valutate dal giudice di prime cure.

Tale procedimento non è più consentito.

Come si evince dalle relazioni che hanno preceduto l'adozione della novella, lo scopo perseguito è quello di migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni, con chiaro riferimento al par.520 del codice di procedura civile tedesco.

E' ora necessario, in altri termini:

a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;

b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;

c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione".

In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla "motivazione", il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere,

il requisito dell'autosufficienza.

Tale requisito condiziona l'ammissibilità del gravame, ma non esonera tuttavia il giudice, superato tale vaglio, da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (al contrario di ciò che accade nel giudizio di legittimità, in cui la lettura degli atti processuali diversi dalla sentenza impugnata e dal ricorso è consentita solo nel caso in cui siano proposte censure di carattere processuale).

E' il caso di evidenziare che la norma riformata, tesa all'agevolazione ed allo sveltimento del lavoro del giudice d'appello, si pone in stretta connessione con la previsione del "filtro in appello" (art. 348 bis c.p.c.) istituito a sua volta riconducibile al par. 522 del codice di procedura civile tedesco.

Infatti, l'interpretazione dell'art. 348 bis c.p.c. che questa Corte ritiene più convincente, identifica la probabile infondatezza dell'appello con la sua palese infondatezza, rilevabile, cioè, ad una prima lettura dell'atto di gravame, nell'ambito di fattispecie sostanziali e processuali non particolarmente complesse.

Non è ragionevole, infatti, ipotizzare l'adozione del modello procedimentale previsto dagli artt. 348 bis e segg. c.p.c., che consente inoltre una motivazione semplificata, in casi differenti.

Non a caso, si afferma nella motivazione del testo della novella approvato dalla Camera dei Deputati il 23/7/2012 che l'art. 348 bis c.p.c., traendo spunto dal par. 522 del codice di procedura civile tedesco, consente al giudice di vedere agevolato il proprio compito di esame, fugando il rischio di un utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante, su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento.

In tale contesto, la redazione dell'atto di appello secondo le modalità previste dall'art. 342 c.p.c. consente al giudice di valutare con immediatezza il tipo di procedimento e di provvedimento da adottare (ordinanza di inammissibilità, sentenza - eventualmente ex art. 281 sexies c.p.c. - in caso di palese fondatezza dell'appello, rinvio ordinario per la precisazione delle conclusioni nel caso di fattispecie più complesse e con profili sostanziali e processuali di particolare problematicità).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Infatti, esso difetta del tutto dei requisiti minimi richiesti da detta norma.

7. Sotto il profilo formale, deve difatti osservarsi che l'appellante ha completamente ommesso di indicare le parti del provvedimento che si intendono impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Né si ha modo di verificare quali siano le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Sotto il profilo contenutistico, inoltre, l'appellante non indica (se non in modo del tutto confuso e generico) le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; né espone, in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione.

E difatti:

a) il Tribunale ha affermato che la responsabilità di D.D., quale rappresentante legale della ditta C.S., deriva dalla conferma - quanto alle statuizioni civili - della sentenza resa in sede penale dal Tribunale di Matera, avuta con la sentenza di questa Corte di Appello con sentenza n. 315/2003;

b) che l'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro deriva dall'estensione operata dall'art. 2049 c.c.;

c) che deve trovare applicazione l'art. 1203 n. 3 c.c.;

d) che nella graduazione delle colpe deve trovare applicazione l'art. 2055 c.c. essendo la domanda riconvenzionale, proposta sul punto dalla convenuta /appellante, inammissibile perché tardiva.

L'appellante avrebbe dovuto pertanto:

a) dimostrare l'infondatezza della condanna al risarcimento del danno, per effetto della sentenza della

Corte di Appello di Potenza n. 315/2003;

b) allegare l'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. ed esporre, in maniera specifica, le ragioni per cui sarebbe inesatta la ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione;

c) allegare, ancora, la violazione dell'art. 1203 n. 3 c.c. ed esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione;

d) impugnare la dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell'accertamento del differente contributo causale, dimostrando di averla proposta tempestivamente e non, come affermato dal Giudice di prime cure, "con comparsa di costituzione e risposta depositata in data successivo rispetto a quella della citazione".

8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

L'appellante deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore della parte appellata.

La liquidazione è effettuata alla stregua degli artt. 1, 2, 4 e 28 del Decr. Min. Giustizia 10.3.2014 n. 55 (cfr. Corte Cost., Ord. n. 261/2013), tenuto conto del valore della causa e quindi con riferimento allo scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 Euro, applicato nei suoi valori medi.

Il rigetto integrale dell'appello principale comporta infine che l'appellante sia tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dalla L. n. 228 del 2012).

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.S. di D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di MATERA n. 214/2012 nei confronti di H.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel contraddittorio delle parti così provvede:

1) dichiara l'appello inammissibile;

2) condanna la C.S. di D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della H.A. s.p.a., che liquida in complessivi Euro 15.680,25 (di cui Euro 2.045,25 per spese generali) oltre IVA e CA come per legge;

3) ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Potenza c nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2016.